

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 34 DEL 26/03/2002



NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2001 , N. 36 E MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/03/2002

“” NUOVO REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2001 , N. 36 E MINIMIZZARE L’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. “”

Art.1

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, fatto salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia, e si applica all’intero territorio comunale.

Art. 2

Obiettivo del regolamento è conseguire un adeguato sviluppo del servizio pubblico di telecomunicazione garantendo il rispetto dei caratteri territoriali ed ambientali del Comune di Collegno e minimizzando nel contempo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 3

Sulla base delle indicazioni fornite dal vigente Piano Regolatore Generale sono “aree improprie” per l’installazione degli impianti di cui all’art. 2 della L. 36/2001 le seguenti aree:

- 1) aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta (per es. aspetti di tutela idrogeologica, fasce di rispetto di pozzi per acquedotto, fasce di rispetto cimiteriale ecc.)
 - 2) aree di pregio storico-architettonico:
 - centro storico ;
 - area della Certosa Reale ;
 - villaggio Leumann ;
 - aree di pertinenza di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/2000 ;
 - 3) aree di pregio ambientale:
 - parco Agro naturale della Dora ;
 - parco della Mandria;
 - 4) le fasce di rispetto di 50 m dalle “aree sensibili” definite come sedimi ed aree di pertinenza delle scuole, delle strutture sanitarie, dei giardini pubblici attrezzati, dei campi sportivi;
 - 5) aree che per il loro assetto urbanistico presentano un’elevata densità di superficie edificata , una concentrazione elevata di aree sensibili (scuole, giardini pubblici ecc.) e caratteristiche tipologiche che le rendono inadatte all’installazione di impianti:
- ambiti individuati dal vigente Piano Regolatore Generale e denominati “case alte ” , “case alte su strada”, “case basse”, “case su strada”, “case e lavoro”, “palazzine”, “case e cascine nei luoghi dell’agricoltura” ed aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.

Art.4

Sulla base delle indicazioni fornite dal vigente Piano Regolatore Generale sono “aree ammissibili” per l’installazione degli impianti di cui all’art. 2 della L.36/2001 le seguenti aree, sempre che non ricadano negli ambiti di cui all’art.3 del presente regolamento :

- aree per servizi ;
- aree di proprietà pubblica che costituiscono pertinenza della viabilità comunale e non;
- fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e ferroviarie ;

- fasce di rispetto degli elettrodotti ;
- aree destinate ad “impianti tecnologici”;
- ambiti denominati dal vigente PRGC “luoghi del lavoro” e le aree del PIP ;
- aree agricole.

Art. 5

Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, le installazioni degli impianti sono possibili solo su area pubblica, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Il Comune, sulla base delle indicazioni fornite dal presente regolamento , si impegna ad individuare i siti idonei.

Una quota pari al 20 % degli introiti derivati dal pagamento del canone sarà destinato ad attività di pianificazione, monitoraggio informazione sulla problematica della minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

Art . 6

Nel caso in cui non siano disponibili aree pubbliche, al fine di garantire un adeguato sviluppo del servizio pubblico di telecomunicazione e di energia, il Comune si impegna, sulla base dei criteri di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento, ad individuare siti idonei anche su aree private. La possibilità di installazione su area privata, prevista al presente articolo, è concessa mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Art. 7

I progetti di installazione dovranno prevedere idonei accorgimenti atti ad integrare l’impianto nel contesto urbano ed ambientale in cui si colloca , adottando misure di mitigazione dell’impatto visivo mediante l’uso di materiali, colori e tecnologie appropriate e prevedendo ove possibile una sistemazione a verde dell’intorno dell’impianto.

Inoltre ciascun gestore che, a termini del presente regolamento, realizza un nuovo impianto , si impegna ad adottare tipologie costruttive tali da renderli idonei all’eventuale successiva installazione di altri gestori sul medesimo impianto.

Art. 8

L’applicazione del presente regolamento deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme statali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica .